



COMUNE di ENVIE

PROVINCIA di CUNEO

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 40

OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2021. DETERMINAZIONI.

L'anno DUEMILAVENTI, addì VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 19:30 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica Ordinaria, di Prima convocazione, il Consiglio comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. MELLANO Roberto	Presidente	Si
2. AIMAR Marco	Consigliere	Si
3. BAROVERO Silvano	Consigliere	Si
4. DAGATTI Pietro Chiaffredo	Consigliere	Si
5. BRARDA Riccardo	Consigliere	Si
6. CHIAPPERO Giuseppe	Consigliere	Si
7. ABBATE DAGA Claudio	Consigliere	Si
8. CORSINO Mario	Consigliere	Si
9. CAPORGNO Valentina	Consigliere	Si
10. BERNARDI Veronica	Consigliere	Si
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale sig.ra Dott.ssa Luisa SILVESTRI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. MELLANO Roberto, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto che l'art. 1 c. 527 della Legge 205/2017 ha attribuito ad ARERA (Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, e tenuto conto delle novità interpretative in merito;

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inguine paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, comprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). .. » ;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della (e/fera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.»

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.»

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

«« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Con riferimento all'anno 2021, il decreto-legge 34/20, al comma 3-bis dell'articolo 106 prevede che “il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021.

Ritenuto, in considerazione del perdurare della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI

nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2021 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 sarà ripartito sui futuri PEF ovvero di integrare/sostituire la presente con apposito atto adottato entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione stabilito per l'anno 2021;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n° 1 in data 14.03.2019 avente per oggetto: "Tassa dei rifiuti -TARI. Approvazione Piano Finanziario e Tariffe anno 2019. Determinazioni"

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n° 16 in data 14.03.2019 con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2019;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n° 51 in data 20.12.2019 con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2020;

Dato atto che nella stessa seduta consiliare del 20.12.2019 con atto n. 45 il Consiglio Comunale ha deliberato "Tassa dei rifiuti – TARI 2020. Determinazioni" del cui dispositivo non si tiene conto, in ottemperanza al disposto del richiamato art. 107 comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n° 23 in data 21.07.2020 avente per oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n° 18."

Richiamata le deliberazioni n° 71 in data 22.07.2019 della Giunta Comunale avente per oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione - DUP semplificato - triennio 2020-2022. Determinazioni." e n° 25 in data 25 luglio 2019 del Consiglio Comunale, avente per oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione - D.U.P. 2020-2022 - nota di aggiornamento. Determinazioni.";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 22 maggio 2020 con la quale è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2019;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata del 5%;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 21 dicembre 1999 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 34 del 26 novembre 2015 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 1° agosto 2017;

Visto il Regolamento generale delle entrate, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 34 del 22 dicembre 1998, e ss.mm.ii.;

Dato atto che, salvo ulteriori disposizioni previste per l'emergenza da pandemia Covid.19, le scadenze di versamento della TARI sono determinate come segue: prima rata o possibile rata unica al 31 maggio 2020 e la seconda rata al 30 settembre 2020;

Richiamate le seguenti deliberazioni in materia regolamentare:

- Consiglio Comunale n. 23 del 31.07.2014 avente per oggetto: “Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - componente Imposta Municipale propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) - determinazioni.”.
- Consiglio Comunale n. 17 del 28.04.2016 avente per oggetto: “Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - IUC. Modifiche ed integrazioni. Determinazioni.”.
- Consiglio Comunale n. 3 del 14.03.2019 avente per oggetto: “Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente Tassa Sui Rifiuti (TARI) - Integrazioni e modifiche - Determinazioni.”.
- Consiglio Comunale n. 21 del 21 luglio 2020 avente per oggetto: “Approvazione Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI). – Determinazioni.”

Richiamate le seguenti deliberazioni riguardanti il Funzionario Responsabile:

- Giunta Comunale n. 52 del 07.07.2014 “Individuazione e nomina del funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - determinazioni.”

Vista la nota Prot. 374 del 05.02.2020 del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente CSEA con sede in Saluzzo (CN), pervenuta al prot. 513 in data 06.02.2020, avente per oggetto: “Deliberazione ARERA n. 443/2019/R-Rif del 31.10.2019 — Adempimenti e richiesta dati”

Vista la nota Prot. 589 del 21.02.2020 del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente CSEA con sede in Saluzzo (CN), pervenuta al prot. 808 in data 22.02.2020, avente per oggetto: “Deliberazione ARERA n. 443/2019/R-Rif del 31.10.2019 — Precisazioni ed integrazione documenti.”

Considerato che alla data odierna il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente non ha ancora trasmesso in Piano economico finanziario valido ai fini della predisposizione di un Piano definitivo per l'anno 2020 da parte di questo Ente.

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta

municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Vista la nota IFEL (Fondazione ANCI), datata 24 aprile 2020, avente per oggetto: "Nota di chiarimento - La facoltà di disporre di riduzioni del prelievo dei rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19",

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio) recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 20 maggio 2020;

Vista la delibera ARERA n. 158/2020 di "adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" che ha definito un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo da riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

Vista la delibera ARERA n. 493/2020 che recita: "*in considerazione del perdurare della pandemia da COVID-19 (con riferimento alla quale, in data 7 ottobre 2020, il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021) sia, infine, opportuno – al fine di mitigarne gli effetti, a garanzia della continuità dei servizi essenziali – estendere al 2021 talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2019/R e che originariamente erano state limitate alla sola annualità 2020*" ed inoltre:

2.2 Il comma 2.2 ter del MTR è integralmente sostituito dal seguente:

"2.2 ter Per l'anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile definito al comma 2.2, possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive:

COVTV ,2021 exp è la componente aggiuntiva di costo variabile, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.1. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;

cosTV,a exp è la componente di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, di cui al comma 7 ter.1

RCNDTV /r'è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie

relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, dove r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente RCNDTV, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3; RCUTV, a è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR; la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferita all'anno 2018, che - tenuto conto del numero di rate all'uopo determinato nell'ambito della predisposizione del piano economico finanziario per l'anno 2020 - l'Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell'annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità.”.

...

2.6 Il comma 4.5 bis del MTR è integralmente sostituito dal seguente comma:

“4.5 bis Sia per l'anno 2020 che per l'anno 2021, gli Enti territorialmente competenti possono includere nella relazione di cui al comma 4.5 le valutazioni attestanti gli eventuali oneri causati dalla gestione dell'emergenza da COVID-19, rispettivamente nell'anno 2020 e nell'anno 2021, sostenuti al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio.”.

2.7 Il comma 7.1 ter del MTR è integralmente sostituito dal seguente:

“7.1 ter Per l'anno 2021, nei costi operativi di gestione di cui al precedente comma 7.1 possono essere considerate la componente $\text{cosTV}, a \text{ exp}$, nonché le componenti $\text{COVTV}, 2021 \text{ exp}$ e $\text{COVTF}, 2021 \text{ exp}$ di cui al successivo articolo 7 bis.”.

2.8 Al comma 7 bis.1 del MTR, a) il primo periodo è sostituito dal seguente:

“Le componenti di costo variabile $\text{COVTV}, 2020 \text{ exp}$ e $\text{COVTV}, 2021 \text{ exp}$ hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento per il conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da COVID-19 di cui al comma 4.3 bis.”;

b) al secondo periodo, le parole “i costi sorgenti nell'anno 2020 riconducibili all'emergenza da COVID-19” sono sostituite dalle seguenti:

“i costi sorgenti nell'anno 2020 e nell'anno 2021 riconducibili all'emergenza da COVID-19”.

2.9 Al comma 7 bis.2 del MTR,

a) il primo periodo è sostituito dal seguente:

“Le componenti di costo fisso $\text{COVTF}, 2020 \text{ exp}$ e $\text{COVTF}, 2021 \text{ exp}$ hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento per il conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione all'emergenza da COVID-19 di cui al comma 4.3 bis.”;

b) al secondo periodo, le parole “i costi sorgenti nell'anno 2020 riconducibili all'emergenza da COVID-19” sono sostituite dalle seguenti parole:

“i costi sorgenti nell'anno 2020 e nell'anno 2021 riconducibili all'emergenza da COVID-19”.

2.10 Al comma 7 bis.3 del MTR, dopo le parole “Le componenti $\text{COVTF}, 2020 \text{ exp}$ e $\text{COVTV}, 2020 \text{ exp}$ ”, sono aggiunte le seguenti parole:

“, nonché le componenti $\text{COVTF}, 2021 \text{ exp}$ e $\text{COVTV}, 2021 \text{ exp}$,”.

Dato Atto che è volontà dell'amministrazione comunale andare incontro a quelle attività particolarmente colpite dalle restrizioni derivanti all'emergenza Covid -19 disposte, anche per l'anno 2021, dalle note ordinanze e decreti dello Stato e della Regione Piemonte;

Ritenuto in proposito:

- di disporre che, per le utenze non domestiche relative ad attività sottoposte a sospensione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in regola con il pagamento della prima rata TARI anno 2021, sia applicata una riduzione dell'importo dovuto della parte variabile che prevede la ridefinizione del coefficiente di produzione Kd sulla base dei giorni di chiusura stabiliti dai provvedimenti governativi (statali o regionali), da conguagliare con la seconda rata ovvero con l'ultima rata TARI, fissata mediante apposito provvedimento ad approvazione definitiva del Piano Economico Finanziario;
- di stabilire che per le attività sottoposte a sospensione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e solo con riferimento ai giorni di chiusura stabiliti dai provvedimenti governativi (statali o regionali), per ottenere l'agevolazione suddetta sarà necessario presentare apposita richiesta di agevolazione attraverso il modello appositamente predisposto dall'ufficio competente;

Richiamati:

- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- D.P.C.M. 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.;
- D.P.C.M 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- Decreto 25 marzo 2020 Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del D.P.C.M 22 marzo 2020.
- Il D.L. 18/2020 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamata inoltre, la Nota di chiarimento Ifel del 23/04/2020 avente ad oggetto "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19";

Constatato che le agevolazioni di cui sopra, stimate in circa € 3.500,00, saranno coperte attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito sulla presente, con esito favorevole, il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile del Servizio amministrativo contabile finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 153 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con votazione unanime favorevole, palesemente espressa per alzata di mano.

DELIBERA

1°- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2°- di approvare per l'anno 2021, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2020

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21/07/2020, applicando, per analogia, anche per l'anno 2021 quanto stabilito per l'anno 2020 dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in attesa che il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente CSEA trasmetta il Piano Economico Finanziario; ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

<i>Utenze domestiche</i>		
<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa - Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile - Tariffa rapportata ai componenti all'anno (€/anno)</i>
1 componente	0,245	53,81
2 componenti	0,285	117,12
3 componenti	0,315	164,21
4 componenti	0,338	205,76
5 componenti	0,361	251,66
6 o più	0,379	291,23

<i>Utenze non domestiche</i>			
<i>Categoria di attività</i>		<i>Quota fissa</i>	<i>Quota variabile</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni,	0,316	0,653
2	Campeggi, distributori carburanti	0,643	1,332
3	Stabilimenti balneari	0,186	0,379
4	Esposizioni, autosaloni	0,258	0,542
5	Alberghi con ristorante	0,981	2,037
6	Alberghi senza ristorante	0,699	1,450
7	Case di cura e riposo	0,776	1,615
8	Uffici, agenzie	0,923	1,921
9	Banche ed istituti di credito e studi	0,474	0,987
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0,862	1,789
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,113	2,308
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname,	0,617	1,278
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,889	1,839
14	Attività industriali con capannoni di	0,563	1,169
15	Attività artigianali di produzione beni	0,480	0,994
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,	3,955	8,195
17	Bar, caffè, pasticceria	3,298	6,831
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria,	1,768	3,668
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,783	3,694
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza	4,952	10,271
21	Discoteche, night club	1,193	2,475

- 3°- di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 %;
- 4°- di dare atto che, salvo ulteriori disposizioni previste per l'emergenza da pandemia Covid.19, le scadenze di versamento della TARI sono determinate come segue: la prima rata o rata unica al 31 maggio 2020 e la seconda rata al 30

settembre 2020;

- 5°- di disporre che, per le utenze non domestiche relative ad attività sottoposte a sospensione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in regola con il pagamento della prima rata TARI anno 2021, sia applicata una riduzione dell'importo dovuto della parte variabile che prevede la ridefinizione del coefficiente di produzione Kd sulla base dei giorni di chiusura stabiliti dai provvedimenti governativi (statali o regionali), da conguagliare con la seconda rata ovvero con l'eventuale rata di conguaglio con scadenza fissata mediante apposito provvedimento ad approvazione definitiva del Piano Economico Finanziario;
- 6°- di stabilire che per le attività sottoposte a sospensione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e solo con riferimento ai giorni di chiusura stabiliti dai provvedimenti governativi (statali o regionali), per ottenere l'agevolazione suddetta sarà necessario presentare apposita richiesta di agevolazione attraverso il modello che sarà predisposto dall'ufficio competente;
- 7°- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 8°- di dare atto che, conseguentemente, qualora lo CSEA invierà il PEF, si provvederà entro il termine per l'approvazione del bilancio per l'anno 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021 ed all'eventuale rideterminazione delle tariffe.

Con successiva e separata votazione favorevole, resa all'unanimità di voti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di darvi attuazione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
MELLANO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott.ssa Luisa SILVESTRI